

REGOLAMENTO (CEE) N. 4133/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni d'ammissione della vodka delle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 4133/86 della Commissione ⁽⁶⁾, ha determinato le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 22.09 C IV a) e 22.09 C V a) della tariffa doganale comune, importata nella Comunità al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 4133/86 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche, prevede un

beneficio tariffario all'importazione nella Comunità ⁽⁷⁾ per la vodka classificata nelle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata allorché essa è originaria della Finlandia e accompagnata da un certificato di autenticità approvato;

considerando che occorre determinare il modello del certificato come pure le condizioni della sua utilizzazione; che conviene, di conseguenza, assoggettare la designazione dell'organismo emittente a talune regole allo scopo di permettere alla Comunità di assicurarsi il rispetto delle condizioni riguardanti il rilascio di detto certificato;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione della vodka nelle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato di autenticità è fatto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato I. Il formulario è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea. Il formato del formulario è di 210 x 297 mm. La carta da utilizzare deve essere di colore bianco, incollata per scrittura e pesante almeno 40 grammi per metro quadrato. Il formulario deve essere munito di un bordo giallo di circa 3 mm.

⁽⁷⁾ GU n. L 383 del 31. 12. 1986, pag. 47.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 383 del 31. 12. 1986, pag. 40.